

## Adunanza del 6 dicembre 1912

Sono presenti: il Presidente Stingher, il Vice  
Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Bene-  
duce, Clerici, Guerra, Piretti, Rommini e Verardo e  
il Direttore Generale Voci.

Il Consigliere Beneduce dà lettura delle  
convenzioni, concluse salva la ratifica del Consiglio  
d'amministrazione coi rappresentanti delle due Socie-  
tà Francesi "La Caisse Paternelle" e "Le Monde" per  
la cessione dei loro portafogli italiani allo Istituto  
Nazionale, convenzioni che qui di seguito si trascrivono:

### I Convenzione con la "Caisse Paternelle"

Isoltscritti:

Signori Magaldi, Beneduce e Anacleto, Vice  
Presidente e Consiglieri dell'Istituto Nazionale delle  
Assicurazioni d'Italia

da una parte

e Vittorio Schroyer, Direttore della "Caisse Paternelle" ca-  
vente la sua sede in Parigi, e suo Minors e il Visconte  
D'Anteroches, Presidente del Consiglio della Com-

spagnia

dall'altra parte

hanno, in conseguenza ed in conformità della legge quattro aprile mille novecento dodici (4 aprile 1912) sul monopolio delle assicurazioni in Italia, conclusa la convenzione seguente, stabilendo sin d'ora che la detta convenzione non acquisterà il valore di un atto definitivo che dopo ratificazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e del Consiglio di Amministrazione della Compagnia "Caisse Paternelle" ed avrà effetto alla data della entrata in vigore della legge e cioè il 1° gennaio 1913.

### Art. 1

La "Caisse Paternelle" cede in piena proprietà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'insieme delle polizze e porzioni di polizze di assicurazione sulla vita umana che saranno in vigore in Italia il giorno in cui la presente cessione avrà effetto.

Inf

L'Istituto accetta la detta cessione e, sostituendosi alla "Caisse Paternelle" prende a suo carico tutte le obbligazioni contratte, in conformità delle regole e condizioni emergenti dalle polizze in corso, dalla Compagnia verso i suoi assicurati.

Per quanto concerne le polizze contenenti la condizione di partecipazione agli utili, l'Istituto si impegna

a ridurri i premi in una misura uguale all'ammontare della partecipazione.

In ogni caso l'Istituto si impegna a sollevare la Cassa « Paternelle » da ogni difficoltà a questo riguardo.

### Art. 2

La Cassa « Paternelle » si obbliga a fornire all'Istituto Nazionale lo stato del portafoglio ceduto sotto forma di bordereau firmato dalle parti contraenti, e che dovrà menzionare:

- 1°) il nome, stato e domicilio di ogni assicurato;
- 2°) il numero della polizza emessa dalla Cassa « Paternelle »;
- 3°) la somma assicurata;
- 4°) la categoria dell'assicurazione;
- 5°) l'età dell'assicurato all'atto dell'assicurazione;
- 6°) la durata dell'assicurazione e la ulteriore durata del contratto;
- 7°) il premio annuale stipulato nella polizza;
- 8°) i modi e le condizioni di pagamento del premio.

Il bordereau sarà fatto e firmato in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuna delle parti contraenti. Inoltre sarà fatta consegna all'Istituto dei fascicoli dei contratti costituenti il portafoglio ceduto.

### Art. 3.

La Compagnia cedente verserà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, secondo le condizioni indicate negli articoli seguenti di questa convenzione, l'ammontare delle riserve matematiche valutate al trentuno dicembre mille novecento dodici (31 dicembre 1912), secondo i metodi usati dalla Compagnia cedente, i quali sono stati comunicati regolarmente ed anteriormente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio d'Italia e riferentisi alle parti di rischi conservate dalla Compagnia.

Tali riserve saranno calcolate:

1°) per le assicurazioni sottoscritte sino al trentuno gennaio mille ottocento novantaquattro (31 gennaio 1894), col metodo dei premi puri e sulla base della tavola di mortalità del Duillard, per le assicurazioni in caso di morte (per le assicurazioni vita intera senza partecipazione i premi puri saranno diminuiti del dieci per cento (10%) e sulla tavola di esperienza del 1860 per le assicurazioni in caso di vita, e sulla misura di sistema del quattro per cento (4%);

duj

2°) per le assicurazioni sottoscritte dopo il primo febbraio mille ottocento novantaquattro (1° febbraio 1894) col metodo dei premi detti di inventario (premi puri aumentati della spesa di gestione) sulla base della tavola A. 7., per le assicurazioni in caso di morte e sulla tavola B. 7. per



le assicurazioni in caso di vita e sulla misura di interesse del 3,50%; le riserve delle assicurazioni dotate con rimborso dei premi, che non siano afferenti a polizze liberate, sono valutate equivalenti alle riserve di assicurazioni a termine fisso accesa sulla testa del contraente.

### Art. 4

Il versamento della riserva dei premi che la Compagnia "Caisse Paternelle" è obbligata a fornire all'Istituto Nazionale, ai termini dell'articolo precedente sarà effettuato nel modo seguente:

1°) La "Caisse Paternelle" trasferisce con la presente convenzione all'Istituto Nazionale l'ammontare dei prestiti sopra polizze da essa concessi ad assicurati e latenti ed ancora dovuti al momento in cui la cessione avrà effetto. A partire da questa data spettano all'Istituto Nazionale gli interessi maturanti sui prestiti su polizze e la "Caisse Paternelle" dovrà accreditare all'Istituto Nazionale gli interessi che essa abbia riscossi anticipatamente per un periodo ~~superiore~~, e l'Istituto Nazionale a sua volta accrediterà la "Caisse Paternelle" degli interessi maturati alla data della cessione ed ancora dovuti dagli assicurati.

La "Caisse Paternelle" si obbliga a fornire all'Istituto entro il mese seguente alla data della entrata in vigore

della presente convenzione, l'elenco dei prestiti esistenti alla data stessa insieme ai documenti giustificativi dei prestiti stessi;

2<sup>a</sup>) La Caisse Paternelle, trasferisce egualmente all'Istituto la proprietà dei valori depositati da essa a titolo di cauzione verso il Governo italiano nella Cassa dei depositi e prestiti italiana. Questi valori enumerati nella lista annessa alla presente convenzione, sono valutati nel modo seguente; la rendita italiana ( $3\frac{1}{2}\%$ ) al prezzo di 95 e le obbligazioni ferroviarie dell'Adriatica al prezzo di 360.

Spettano all'Istituto Nazionale, dal giorno in cui la presente convenzione avrà effetto, gli interessi prodotti dai valori ceduti e la Caisse Paternelle, si obbliga a sottoscrivere tutti i documenti necessari per operare il trasferimento all'Istituto dei valori ceduti;

Org

3<sup>a</sup>) Come presso del portafoglio ceduto, una somma di franchi cinquecento mila produttiva di interessi al  $3\frac{1}{2}\%$  a partire dal vicesessantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente convenzione sarà dovuta alla Compagnia Caisse Paternelle e sarà imputata al suo attivo nel regolamento delle riserve da consegnare all'Istituto Nazionale; rimane convenuto che secondo che il totale delle somme ottenute secondo i tre numeri predetti sarà inferiore e superiore



all'ammontare delle riserve matematiche la parte con-  
traente che rimarrà debitrice dovrà versare il saldo in spe-  
cie all'altra parte entro gli otto giorni seguenti il festo,  
o concordato in both conto.

### Art. 5 (riassicurazione)

L'Istituto Nazionale verserà alla Caisse Paternelle  
ben alla fine di ciascun trimestre i premi o porzioni di  
premi corrispondenti alle polizze o parti di polizze rias-  
scurate dalla Caisse Paternelle presso Compagnie prima  
della data della presente convenzione secondo le condizioni  
dei trattati di riassicurazione.

La Caisse Paternelle a sua volta dovrà rimborsare  
all'Istituto Nazionale la parte spettante alle polizze o  
porzioni di polizze già da essa riassicurate alle dette Com-  
pagnie nei pagamenti effettuati dall'Istituto sia  
per effetto di scadenza di contratto, di sinistri o di riscatti,  
sia come rate di rendite vitalizie.

La cessione è accettata dall'Istituto Nazionale col ca-  
rico delle riassicurazioni quali attualmente esistono. L'Isti-  
tuto Nazionale si sostituisce alla Compagnia cedente in  
tutti i diritti e doveri verso gli assicurati.

Per quanto concerne questo articolo 5° saranno presi  
accordi fra le due parti per risoluzioni definitive.

Art. 6

I premi o frazioni di premi scaduti anteriormente alla data della attuazione della presente convenzione ma non ancora incassati a quella data dalla "Cassa Paternelli" dovranno essere rimessi all'atto del pagamento da parte degli assicurati, sotto deduzione della commissione di incasso, alla "Cassa Paternelli" alla quale spettano di pieno diritto.

La "Cassa Paternelli" a sua volta dovrà rimborsare all'Istituto Nazionale i premi o le frazioni di premi scaduti a partire dalla data dell'attuazione della presente convenzione che potrà avere incassato dopo tale data sulle assicurazioni già in corso o anche nuovamente sottoscritte, sotto deduzione delle commissioni pagate dalla "Cassa Paternelli".

Prof

L'Istituto Nazionale da parte sua dovrà rimborsare alla "Cassa Paternelli" tutte le somme regolarmente scadute dalla contratta in vigore della presente convenzione e pagate dalla "Cassa Paternelli" agli assicurati per effetto di decadenze, di sinistri e di riscatti, di prestiti sopra polizze o di rate di rendite vitalizie.

Art. 7

Agli effetti della presente convenzione l'Istituto Nazionale si impegna a garantire la Compagnia "Cassa Paternelli" contro qualsiasi azione che gli assicurati italiani potessero intraprendere.



tentare contro la Compagnia vedente in conseguenza della  
cessione.

L'Istituto Nazionale garantisce anche la "Crise Paternelle",  
contro le azioni che terzi, all'insaputa degli agenti  
o impiegati della Compagnia, potessero intentare contro  
la stessa in conseguenza della cessione.

Tutte le spese fiscali che potessero essere motivate dal  
presente atto saranno a carico dell'Istituto Nazionale.

Fatto a Parigi il giorno ventisei ottobre mille nove  
cento dodici, in quattro esemplari, due in italiano e due in  
francese, dei quali un esemplare italiano ed uno francese  
saranno consegnati all'Istituto Nazionale e gli altri  
due alla Compagnia "Crise Paternelle".

---

## II

Convenzione con la Società "Le Monde"

I sottoscritti:

Signori Magaldi, Benedetto e Anacario, Vice Presidente  
e Consiglieri dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni  
d'Italia

da una parte

e signor Charlet-Puyjal, Direttore della Compagnia  
francese di assicurazioni sulla vita umana "Le Monde".

la cui sede è a Parigi, 16 rue Le Pelletier

dall'altra parte

hanno, in conseguenza ed in conformità della legge quattro aprile mille novecento dodici (4 aprile 1912) sul monopolio delle assicurazioni in Italia, concluso la convenzione seguente, stabilendo sin d'ora che la detta convenzione non acquisterà il valore di un atto definitivo che dopo ratificazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e del Consiglio di Amministrazione della Compagnia "Le Monde" ed avrà effetto alla data del 31 dicembre 1912.

### Art. 1

La Compagnia "Le Monde" cede in piena proprietà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'insieme delle polizze o porzioni di polizze di assicurazione sulla vita umana da essa sottoscritte nel Regno d'Italia che saranno in vigore alla data suddetta del 31 dicembre 1912.

del

L'Istituto accetta la detta cessione e, sostituendosi alla Compagnia "Le Monde" prende a suo carico tutte le obbligazioni contratte dalla Compagnia verso i suoi assicurati, in conformità delle regole e condizioni che reggono le assicurazioni in corso.

Per quanto concerne le polizze contenenti la condizione di partecipazione agli utili, l'Istituto si impegna a



ridurre i premi in una misura uguale all'ammontare della partecipazione.

Lo Istituto si impegna a sollevare la Compagnia Le Monde, da ogni difficoltà a questo riguardo.

## Art. 2

Saranno rimessi all'Istituto Nazionale i fascicoli dei contratti costituenti il portafoglio ceduto.

La Compagnia Le Monde si obbliga inoltre a fornire all'Istituto Nazionale lo stato del portafoglio ceduto sotto forma di bordercau firmato dalle parti contraenti, e che dovrà menzionare:

- 1°) il nome, lo stato e il domicilio di ogni assicurato;
- 2°) il numero della polizza emessa dalla Compagnia Le Monde;
- 3°) la somma assicurata;
- 4°) la categoria della assicurazione;
- 5°) l'età dell'assicurato all'atto dell'assicurazione;
- 6°) la durata dell'assicurazione e la ulteriore durata del contratto;
- 7°) il premio annuale stipulato nella polizza;
- 8°) i modi e le condizioni di pagamento del premio.

Il bordercau sarà fatto e firmato in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuna delle parti contraenti.

### Art. 3

La Compagnia cedente verserà, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, secondo le condizioni indicate nel seguente articolo 4, l'ammontare delle riserve matematiche valutate al trentuno dicembre mille novecento dodici (31 dicembre 1912) che si riferiscono alle parti di rischio conservate dalla Compagnia cedente.

Tali riserve saranno calcolate secondo i metodi seguenti dalla Compagnia, e cioè:

I - Per quanto concerne le assicurazioni sottoscritte sino al primo gennaio mille ottocento novanta, cinque (1° gennaio 1895), col metodo dei premi puri dedotti alla ragione d'interesse del quattro per cento (4%);

1°) con la tavola del Duillardet per le assicurazioni in caso di morte, con la riduzione di un decimo ( $\frac{1}{10}$ ) del premio ottenuto per le assicurazioni vita intera, miste e a termine fisso senza partecipazione agli utili;

2°) con la tavola di esperienza del 1850 per le assicurazioni in caso di vita senza contro-assicurazione;

3°) con la tavola del Deparcieux per le assicurazioni di capitali differiti con contro-assicurazione.

II - Per tutte le assicurazioni sottoscritte dopo il 1° gennaio 1895 col metodo dei premi detti di inventario, calcolati in conformità del barème n: 1 della raccolta dei documenti relativi alle assicurazioni sulla vita

44  
pubblicato dal Ministero del Lavoro della Repubblica  
francese (tavola A. F. per le assicurazioni in caso di  
morte, tavola B. F. per le assicurazioni in caso di vita,  
saggio di interesse del 3,50%). Le riserve delle assicurazioni  
dotate con rimborso, non liberate, saranno valutate eguali  
alle riserve di assicurazioni a termine fisso sulla testa  
del contraente.

III. Per tener conto della cadenza dei premi  
nel calcolo delle riserve matematiche dei contratti sottoscritti  
in prima o dopo il 1° gennaio 1895, l'annualità calcolata  
per gli impegni dell'assicurato sarà eguale:

- a) all'annualità vitalizia aumentata di 0,50 nel  
caso delle assicurazioni a premio vitalizio;
- b) alla media aritmetica fra l'annualità temporanea  
immediata e l'annualità temporanea anticipata  
di un anno, nel caso delle assicurazioni a premio tem-  
poraneo.

### Art. 4

Il versamento della riserva dei premi che la  
Compagnia "Le Monde" è obbligata a fornire all'  
Istituto Nazionale, ai termini dell'articolo precedente,  
sarà effettuato nel modo seguente:

- 1°) La Compagnia "Le Monde" trasferisce con  
la presente convenzione all'Istituto Nazionale l'am-

montare dei prestiti sopra polizze da essi concessi ad assicurati italiani ed ancora dovuti al 31 dicembre 1912. - A partire da questa data spettano all'Istituto Nazionale gli interessi maturanti sui prestiti su polizze e la Compagnia "Le Monde" dovrà accreditare all'Istituto Nazionale gli interessi che essa abbia riscosso anticipatamente per un periodo ulteriore, e l'Istituto Nazionale a sua volta accrediterà la Compagnia "Le Monde" degli interessi maturati alla data della cessione ed ancora dovuti dagli assicurati.

La Compagnia "Le Monde" si obbliga a fornire all'Istituto, avanti il 1° febbraio 1913, l'elenco dei prestiti esistenti al 31 dicembre 1912, insieme ai documenti giustificativi dei prestiti stessi;

2°) La Compagnia "Le Monde" trasferisce egualmente all'Istituto la proprietà dei titoli di rendita italiana 3,50% depositati da essa a titolo di cauzione verso il Governo italiano nella Cassa dei Depositi e Prestiti italiana. - Questi titoli, enumerati nella lista annexa alla presente convenzione, sono sin d'ora valutati al valore nominale, cioè cento franchi (100 fr.) per 3,50 di rendita.

Doj

Spettano all'Istituto Nazionale, dal 1° gennaio 1913 gli interessi prodotti dai titoli ceduti e la Compagnia "Le Monde" si obbliga a sottoscrivere tutti i documenti necessari per operare il trasferimento all'Isti-



tuto dei valori ceduti;

3.) Come fondo del portafoglio ceduto, una somma di duecentomila (200.000) franchi produttiva di interessi al 3½% a partire dal 1° marzo 1913 sarà dovuta alla Compagnia "Le Monde" e sarà imputata al suo attivo nel regolamento delle riserve da consegnare all'Istituto Nazionale.

Restando convenuto che secondo che il totale delle somme ottenute secondo i tre numeri predetti sarà inferiore o superiore all'ammontare delle riserve matematiche, la parte contraente che rimarrà debitrice dovrà versare il saldo in specie all'altra parte entro gli otto giorni seguenti il benestare concordato su tale conto.

### Art. 5 (riassicurazioni)

L'Istituto Nazionale cederà alla Compagnia "Le Monde" alla fine di ciascun trimestre i premi o porzioni di premi corrispondenti alle polizze o parti di polizze riassicurate dalla Compagnia "Le Monde" presso Compagnie prima della data della presente convenzione secondo le condizioni dei trattati di riassicurazione.

La Compagnia "Le Monde" dovrà allora rimborsare all'Istituto Nazionale la parte spettante alle polizze e porzioni di polizze già da essa riassicurate alle dette

Compagnie nei pagamenti effettuati dall'Istituto sia per  
effetti di scadenze di contratti, di sinistri o di riscatti, sia  
come rate di rendite vitalizie.

Opure la cessione è accettata dall'Istituto Nazionale  
col carico delle riassicurazioni quali attualmente esistono.

L'Istituto Nazionale si riserva alla Compagnia cedente  
in tutti i diritti e doveri verso i riassicuratori.

Per quanto concerne questo articolo 5° saranno presi  
accordi fra le due parti per risoluzioni definitive.

### Art. 6

I premi o le frazioni di premi scaduti anteriormente  
alla data della attuazione della presente convenzione ma  
non ancora incassati a quella data dalla Compagnia "Le  
Monde" dovranno essere rimessi, all'atto del pagamento in  
parte degli assicurati, sotto deduzione della commissione di  
incasso, alla Compagnia "Le Monde" alla quale spettano  
di pieno diritto.

107

La Compagnia "Le Monde" a sua volta dovrà rim-  
borsare all'Istituto Nazionale i premi o le frazioni di pre-  
mi scaduti e spartite dalla data dell'attuazione della pre-  
sente convenzione che essa potrà avere incassato dopo tale  
data sulle assicurazioni già in corso o anche nuovamente  
sottoscritte, sotto deduzione delle commissioni pagate alla  
Compagnia "Le Monde".



L'Istituto Nazionale da parte sua dovrà rim-  
borsare alla Compagnia "Le Monde" tutte le somme  
regolarmente scadute a partire dal 1° gennaio 1913 e  
pagate dalla Compagnia "Le Monde" agli assicurati per  
effetti di decadenze, di sinistri e di riscatti, di prestiti sopra  
polizze o di rate di rendite vitalizie.

### Art. 7

Agli effetti della presente cessione l'Istituto Nacio-  
nale si impegna a garantire la Compagnia "Le Monde"  
contro qualsiasi azione che gli assicurati italiani potes-  
sero intentare contro la Compagnia cedente in conse-  
guenza della cessione.

L'Istituto Nazionale garantisce anche la Com-  
pagnia "Le Monde" contro le azioni che terzi all'in-  
fuori degli agenti o impiegati della Compagnia, potessero in-  
tentare contro la stessa in conseguenza della cessione.

Tutte le spese finali che potessero essere motivate  
dal presente atto saranno a carico dell'Istituto Nacio-  
nale.

Fatto a Parigi il giorno Ventuno Ottobre Mille-  
vecento dodici (21 ottobre 1912) in quattro esemplari, due  
in Italiano e due in francese, sui quali un esemplare  
italiano ed uno francese saranno consegnati all'Istitu-  
to Nazionale e gli altri due alla Compagnia "Le Monde".

den

Terminata la lettura, il Consigliere Beneduce riasunisce le clausole fondamentali delle due convenzioni; avverte che i portafogli italiani della "Caisse Paternelle" e del "Monde" ascendono, rispettivamente, a tredici e cinque milioni di capitale assicurato; e dimostra come - sia per l'altezza dei caricamenti dei premi di tariffa delle Compagnie francesi; sia per la natura e composizione dei portafogli e per le condizioni alle quali le cessioni sono state concordate - si debba ritenere garantito alle Istituzioni Nazionali un discreto beneficio industriale nella gestione di questi due portafogli.

Il Consiglio, preso atto delle informazioni del Consigliere Beneduce, ratifica a voti unanimi - astenendosi dalla votazione il Vice Presidente Magalli e i Consiglieri Anacleto e Beneduce per la loro qualità di negozianti - le due convenzioni per l'ammisione dei portafogli italiani nelle Società "La Caisse Paternelle" e "Le Monde" autorizzando la stipulazione dei contratti definitivi.

Il Direttore Generale ricorda come nel testo delle condizioni generali di polizza approvato dal Consiglio l'arti-



collo 13 riguardante l'annunzio del rischio per il caso di morte dovuta a suicidio e duello, contenesse una danga alle norme del Codice di Commercio, il quale nell'art. 450 dichiara non tenuto l'assicuratore per il caso di suicidio volontario. Il detto articolo 13 delle condizioni generali di polizza senza enunciare esplicitamente la distinzione fra il suicidio dello inconsuente ed il suicidio volontario, stabiliva la decadenza della polizza ove il sinistro avvenisse entro il primo anno della emissione; le attribuiva un valore di risatto quando la morte accadeva dopo i tre e prima dei dieci anni dalla emissione; e consentiva finalmente, dopo i dieci anni, il pagamento della intera somma assicurata.

Ora, secondo le informazioni date dalla Direzione Generale del Credito e della Previdenza, i nuovi testi delle polizze che le Assicurazioni Generali e l'Adriatica hanno presentati per la sua approvazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, contengono una clausola ancora più liberale perché, nel caso del suicidio, assegnano pieno vigore alla polizza dopo un solo anno dalla sua emissione, pur non dichiarando se la clausola si riferisca al suicidio volontario. Su questo punto pare che il Ministero voglia promuovere espliciti chiarimenti da parte delle due Società. Trattanto, egli crede opportuno di richiamare su ciò l'attenzione del Consiglio, ed

quale propone, per l'articolo 13 delle condizioni generali di polizza, la variante contenuta nel testo seguente:

- Art. 13 -

„ Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio, o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

„ Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

Il Consiglio approva a voti unanimi.

Dopo di che, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio  
Imperatore

Il Direttore Generale  
C. Zaccari

Il Consigliere Segretario  
L. Hofmann estensore

